



# **COMUNE DI MONGHIDORO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_.\_\_.2007;

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione del Comune
- Articolo 3 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 4 - Funzionario responsabile
- Articolo 5 - Rettifica, accertamento d'ufficio e riscossione coattiva
- Articolo 6 - Rimborsi in genere e compensazione
- Articolo 7 - Notificazione
- Articolo 8 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 9 - Interessi

## TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Articolo 10 - Oggetto
- Articolo 11 - Soggetto passivo
- Articolo 12 - Obbligo della dichiarazione
- Articolo 13 - Casi di omessa dichiarazione
- Articolo 14 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 15 - Piano generale degli impianti
- Articolo 16 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Articolo 17 - Esposizione della pubblicità a cura del comune
- Articolo 18 - Divieti generici
- Articolo 19 - Limitazioni e divieti
- Articolo 20 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Articolo 21 - Tariffe
- Articolo 22 - Particolari casi di esenzione

## TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 23 - Oggetto
- Articolo 24 - Superficie degli impianti
- Articolo 25 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 27 - Affissioni dirette
- Articolo 28 - Riduzioni del diritto
- Articolo 29 - Esenzioni dal diritto
- Articolo 30 - Modalità per le pubbliche affissioni

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 31 - Sanzioni tributarie
- Articolo 32 - Gestione del servizio
- Articolo 33 - Sanzioni amministrative
- Articolo 34 - Disposizioni finali
- Articolo 35 - Entrata in vigore

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1**

#### **(AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Monghidoro sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **(CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE)**

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 il Comune di Monghidoro in base ai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, appartiene alla V Classe.

### **Art. 3**

#### **(PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

2. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministro delle Finanze.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 non acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito in alternativa al versamento postale, tramite bancomat presso l'ufficio tributi.

4. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

### **Art. 4**

#### **(FUNZIONARIO RESPONSABILE)**

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 11 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

**Art. 5**  
**(RETTIFICA, ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA)**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.
5. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 6**  
**RIMBORSI IN GENERE E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

**Art. 7**  
**NOTIFICAZIONE**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 8**  
**LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sulla pubblicità o il diritto sulle pubbliche affissioni da versare è inferiore a € 2,00; se l'importo è superiore o uguale a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento a seguito di accertamento del comune relativo al tributo o alla sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

**Art. 9**  
**INTERESSI**

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

# TITOLO II

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

### **Art. 10 (OGGETTO)**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

### **Art. 11 (SOGGETTO PASSIVO)**

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

### **Art. 12 (OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE)**

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Art. 13 (CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE)**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- a) all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  - b) all'art. 13 - effettuata con veicoli;
  - c) all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con

decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
    - a) all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi a pareti riflettenti;
    - b) all'art. 15:
      - comma 1 - effettuata con striscioni a altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
      - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
      - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
      - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
      - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 14**

#### **(MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA)**

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

#### **Art. 15**

#### **(PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI)**

1. I Responsabili del Settore Urbanistica e LL.PP., congiuntamente proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
  - a) il censimento degli impianti in atto;
  - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

#### **Art. 16**

#### **(PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI)**

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile di Settore ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
  - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507);

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507), superiori a 30 giorni;  
sarà rilasciata dal Responsabile di Settore sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata al sensi del precedente comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti a integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di trenta giorni.

### **Art. 17** **(ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE)**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

### **Art. 18** **(DIVIETI GENERICI)**

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 19** **(LIMITAZIONI E DIVIETI)**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso a mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, rimanendo vietata nei rimanenti orari.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
4. È infine vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
5. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi

non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

**Art. 20**  
**(PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI)**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

**Art. 21**  
**(TARIFFE)**

1. Le tariffe dell'Imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del suddetto Decreto, sono adottate annualmente con atto di Giunta Comunale.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 22**  
**(PARTICOLARI CASI DI ESENZIONE)**

1. Per tutte le fattispecie pubblicitarie realizzate sulla base dei nuovi criteri previsti dalla relazione di cui all'allegato "A" facente parte integrante del presente Regolamento, è prevista l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori presentata all'ufficio Tecnico Comunale, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. Per i casi inerenti le insegne pubblicitarie disposte "a bandiera" tuttora esistenti, le quali creano un maggiore impatto estetico negativo, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità è estesa a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti.

3. L'esenzione dovrà essere appositamente richiesta dai contribuenti mediante domanda indirizzata al Sindaco del Comune ed allegando copia dell'autorizzazione comunale per l'esposizione dell'insegna e certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale attestante l'effettiva realizzazione dell'insegna sulla base dei nuovi criteri.

## TITOLO III

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### **Art. 23 (OGGETTO)**

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di Monghidoro garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati nel Piano Generale degli impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica. Il Comune di Monghidoro prevede altresì nel "Piano generale degli impianti" di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 24 (SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI)**

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 20 per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### **Art. 25 (RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI)**

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 20, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
b) alle affissioni di natura commerciale	75%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette	10%
2. Al fine della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni a servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 26 (DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dai Comune di Monghidoro è quella stabilita nell'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per i Comuni di Classe V.

**Art. 27**  
**(AFFISSIONI DIRETTE)**

1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui alla lettera c) prima comma del precedente art. 25 potrà avvenire dietro richiesta effettuata al settore competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la specifica documentazione:
  - a) copia della preventiva autorizzazione, concessione a permesso di installazione dei singoli impianti a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate a cura del Settore competente ai diretti interessati;
  - b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.
2. In mancanza di detta documentazione l'autorizzazione non sarà rilasciata.
3. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

**Art. 28**  
**(RIDUZIONI DEL DIRITTO)**

1. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

**Art. 29**  
**(ESENZIONI DEL DIRITTO)**

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

**Art. 30**  
**(MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI)**

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 31** **(SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI)**

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

#### **Art. 32** **(GESTIONE DEL SERVIZIO)**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata direttamente dal Comune di Monghidoro.

#### **Art. 33** **(SANZIONI AMMINISTRATIVE)**

1. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applica l'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, al sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

#### **Art. 34** **(DISPOSIZIONI FINALI)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare modo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 35** **(ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 abrogando il regolamento vigente fino al 31/12/2006.

